



N. 28 registro deliberazione

COMUNE DI CUNEO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale SEDUTA DEL 14 Aprile 2014

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014 -

L'anno Duemilaquattordici addì Quattordici del mese di Aprile alle ore 17:00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

BORGNA FEDERICO
TASSONE GIUSEPPE
AMBROSINO ERIO (assente)
ARNAUDO ENRICO (assente)
ARNEODO GIANCARLO
BONGIOVANNI VALTER (assente)
BRIGNONE CARLO
CASALINO FEDERICO (assente)
CERATTO ROBERTO
CERUTTI GIOVANNI
CLERICO CRISTINA
COLLIDA' ENRICO (assente)
CRAVERO RICCARDO
DEMICHELIS GIANFRANCO (assente)
DI VICO MARIO
ENRICI SILVANO
FALCO SILVIO

FIERRO ANIELLO
FORNASERI CARLO
GANDOLFO SERGIO
GARELLI PIERLUIGI MARIA
GIRAUDO DOMENICO
ISOARDI MANUELE
LAURIA GIUSEPPE (assente)
LERDA GUIDO
NOTO CARMELO
OLIVERO PAOLA
PELLEGRINO LUCA
PELLEGRINO VINCENZO
PITTARI ANTONINO ROCCO
ROSSO EMILIANO PAOLO
VALMAGGIA ALBERTO
VERNETTI MARCO

Sono presenti gli Assessori Signori:

SERALE LUCA, DALMASSO DAVIDE, FANTINO VALTER, GIORDANO FRANCA, ROSEO GABRIELLA, SPEDALE ALESSANDRO.

Assiste il Segretario Generale PANDIANI PIETRO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dr. TASSONE GIUSEPPE dispone per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARD);

Visti in particolare i commi:

- 669. che individua il presupposto impositivo della TASI ossia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
- 675. che prevede che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 676. che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- 677. che disciplina che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- 678. che fissa, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI all'1 per mille.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data*

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al 30 aprile 2014;

Visto il “Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC)” ed in particolare il Titolo secondo dello stesso inerente il Tributo per i Servizi Indivisibili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 assunta in data odierna;

Preso atto, in particolare:

- dell'art. 20 “Soggetti passivi” che, al terzo comma, prevede che *“Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal possessore, estraneo al nucleo familiare dello stesso, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria: l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.”*;
- dell'art. 20 “Determinazione dell'aliquota e del tributo” che, al secondo comma, a norma del comma 682, lettera b) punto 2) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che *“Il Consiglio Comunale,(...), con propria deliberazione, provvede all'indicazione analitica dei costi dei servizi indivisibili,(...), alla cui copertura la TASI è diretta.”*

Considerato che allo scopo di far fronte alle necessità di Bilancio relative alla parziale copertura dei servizi indivisibili, così come dettagliatamente indicati nell'allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, occorre prevedere un gettito dell'imposta in oggetto non inferiore a Euro 5.100.000,00;

Vista la tabella allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale si desumono gli elementi di quantificazione del gettito presunto per l'anno 2014 (allegato “B”);

Considerato inoltre che, in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune il citato gettito può essere raggiunto mediante l'aumento o la diminuzione delle aliquote base e ridotte di cui ai commi 676, 677 e 678 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle seguenti misure:

- A - Aliquota **2,5 per mille** per gli immobili di categoria da A2 ad A7 adibiti ad abitazione principale, dai soggetti passivi titolari di proprietà o altro diritto reale di godimento, e loro pertinenze ed immobili assimilati:
- unità immobiliari, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- B - Aliquota **1,2 per mille** per le aree fabbricabili, le unità immobiliari censite nella categoria C/1 (negozi), le unità immobiliari censite nella categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri), le unità immobiliari censite nella categoria C/4 (fabbricati e locali esercizi sportivi) e le unità immobiliari censite nella categoria B;
- C - Aliquota **1,2 per mille** per le unità immobiliari censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
- D - Aliquota **1,2 per mille** per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze secondo gli accordi territoriali di cui alla Legge 431/1998.
- E - Aliquota **1,2 per mille** per gli altri fabbricati censiti nelle categorie da A/1 ad A/9, C/2, C/6 e C/7;
- F - Aliquota **1,2 per mille** per gli altri fabbricati censiti nella categoria A/10;
- G - Aliquota **1,2 per mille** per gli immobili censiti in categoria D (esclusi D/10);
- H - Aliquota **1,0 per mille** per le unità immobiliari censite in categoria D/10 e fabbricati censiti in categoria catastale C2, C6 e C7 con requisiti di ruralità;
- I - Aliquota **1,2 per mille** per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo e secondo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- L - Aliquota **1,2 per mille** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- M - Aliquota **1,2 per mille** per le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali A e C/1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione e comodato, o non utilizzate direttamente dal proprietario, da almeno due anni.

Preso atto del comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che *“per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”*;

Ritenuto di prevedere, relativamente alle abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, e alle unità immobiliari ad esse assimilate, una detrazione d'imposta di importo pari ad Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale avente le seguenti caratteristiche:

- la detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verificano i requisiti indicati;
- se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, esclusivamente titolari di un diritto reale di godimento, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente;

Visto l'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'*articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997*, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione” e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce alla deliberazione n. 31;

Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Collidà Enrico, Ambrosino Erio, Lauria Giuseppe, Arnaudo Enrico, Demichelis Gianfranco e Casalino Federico ed esce dall'aula il Consigliere Ceratto Roberto, sono pertanto presenti n. 31 componenti;

Presenti in aula	n. 31
Non partecipa alla votazione	n. 1 Noto Carmelo
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 30
Astenuto	n. 1 Isoardi Manuele (MOVIMENTO 5 STELLE)
Votanti	n. 29
Voti favorevoli	n. 25
Voti contrari	n. 4 Fierro Aniello (COSTITUENTE DEI BENI COMUNI); Garelli Pierluigi (GRUPPO CONSILIARE AUTONOMO); Lauria Giuseppe (CON LAURIA PER CUNEO); Cravero Riccardo (FORZA ITALIA)

DELIBERA

- 1) di prendere atto che dal 1° gennaio 2014 è istituita in virtù delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- 2) di dare atto dell'indicazione analitica dei costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta riportati nell'allegato "A", facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di approvare, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili per l'anno 2014, le seguenti aliquote così distinte:
 - A - Aliquota **2,5 per mille** per gli immobili di categoria da A2 ad A7 adibiti ad abitazione principale, dai soggetti passivi titolari di proprietà o altro diritto reale di godimento, e loro pertinenze ed immobili assimilati:
 - unità immobiliari, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - B - Aliquota **1,2 per mille** per le aree fabbricabili, le unità immobiliari censite nella categoria C/1 (negozi), le unità immobiliari censite nella categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri), le unità immobiliari censite nella categoria C/4 (fabbricati e locali esercizi sportivi) e le unità immobiliari censite nella categoria B;
 - C - Aliquota **1,2 per mille** per le unità immobiliari censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
 - D - Aliquota **1,2 per mille** per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze secondo gli accordi territoriali di cui alla Legge 431/1998;
 - E - Aliquota **1,2 per mille** per gli altri fabbricati censiti nelle categorie da A/1 ad A/9, C/2, C/6 e C/7;
 - F - Aliquota **1,2 per mille** per gli altri fabbricati censiti nella categoria A/10;
 - G - Aliquota **1,2 per mille** per gli immobili censiti in categoria D (esclusi D/10);
 - H - Aliquota **1,0 per mille** per le unità immobiliari censite in categoria D/10 e fabbricati censiti in categoria catastale C2, C6 e C7 con requisiti di ruralità;

- I - Aliquota **1,2 per mille** per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo e secondo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- L - Aliquota **1,2 per mille** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- M - Aliquota **1,2 per mille** per le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali A e C/1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione e comodato, o non utilizzate direttamente dal proprietario, da almeno due anni;
- 4) di introdurre per l'anno 2014 una detrazione d'imposta di importo pari ad Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e assimilate, posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, avente le seguenti caratteristiche:
- la detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verificano i requisiti indicati;
 - se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, esclusivamente titolari di un diritto reale di godimento, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente;
- 5) di dare atto che, sulla base delle aliquote così stabilite, il gettito del tributo in oggetto è previsto nel Bilancio di previsione 2014 in Euro 5.100.000,00 al Titolo I°, Categoria 3°, Risorsa 0113, Capitolo 113000 "TASI - Tributo per i Servizi Indivisibili", Centro di Costo 01401, così come da quantificazione di cui alla tabella allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (allegato "B");
- 6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- 7) di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi Dott.ssa Nadia Giletta.

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Giuseppe Tassone

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Pietro Pandiani